



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Sezione Feriele

Il Tribunale Ordinario di Venezia, sezione fallimentare, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:

dott. Luca BOCCUNI

Presidente rel.

dott. Fabio SAGA

Giudice

dott.ssa Giulia PAOLINI

Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

esaminata la domanda presentata in data 31 luglio 2021 da Consorzio Venezia Nuova (c.f. e p.iva: 05811860583), già in straordinaria e temporanea gestione ai sensi dell'art. 32, comma 1, d.l. 24 giugno 2014 n. 90, con sede a Venezia, Sestiere Castello 2737/f ed attualmente in persona del dott. Massimo Miani (codice fiscale MNIMSM61A24L736E), nominato Commissario Liquidatore con decreto ministeriale del 19 novembre 2020 ai sensi dell'articolo 95, comma 18 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni con legge 13 ottobre 2020, n. 126 (di seguito, il "Consorzio" o "CVN"), rappresentato e difeso, in forza della procura allegata telematicamente al ricorso, dagli avv.ti Stefano Ambrosini (codice fiscale: MBRSFN69E02L219R) del foro di Roma, dall'avv. Carla Scribano e dall'avv. Fabio Iozzo. I difensori e la parte eleggono domicilio in Vicenza (VI), Contrà San Marco n. 37, presso lo studio del prof. avv. Stefano Ambrosini. I difensori e la parte dichiarano, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura a mezzo posta elettronica certificata indicata in intestazione del ricorso;

vista la comunicazione al Pubblico Ministero e constatata la pubblicazione della determina a Registro delle imprese;

ritenuta la propria competenza avendo la società la sede legale nel circondario del Tribunale di Venezia;

ritenuto che la domanda è stata presentata ex art.152 L. Fall. dal precitato legale rappresentante come da determina (all. 11) del 26.7.2021 per atto Notaio Roberto Serra di Padova pubblicata nel registro delle imprese (all. 22);

rilevata la completezza della documentazione allegata;

verificato che la società ricorrente è imprenditore commerciale, fallibile come risulta dai bilanci degli ultimi tre esercizi allegati al ricorso e dall'ammontare dei debiti e comunque come precisato da questo Tribunale con il provvedimento del 20 luglio 2021;

osservato che parte ricorrente dichiara che nell'ultimo biennio non sono state presentate analoghe domande senza esito positivo;

rilevato che non pende procedimento per la dichiarazione di fallimento;

ritenuto che può essere assegnato il termine di 120 giorni che nella prospettazione di parte ricorrente prevede la presentazione di un concordato in continuità ovvero di un accordo di ristrutturazione,


ritenuto che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre tanto la nomina dell'organo previsto

dall'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. 69/2013, e regolamentare gli obblighi informativi previsti dall'art. 161, comma 8, L. Fall.

P.Q.M.

- 1) concede termine di giorni 120 oltre sospensione feriale a decorrere dalla comunicazione del presente decreto ai sensi dell'art. 161, commi 6 e 10 L. Fall. per la presentazione della proposta definitiva di concordato preventivo unitamente alla documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, L. Fall. o di una domanda di omologa di un accordo per la ristrutturazione dei debiti;
- 2) nomina congiuntamente quali pre Commissari Giudiziali l'avv. Raffaele Cappiello del foro di Roma e il dott. Sante Casonato di Treviso i quali dovranno vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del termine assegnato, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi ex artt. 161 e 173 L. Fall.
- 3) dispone i seguenti obblighi informativi:
 - breve relazione informativa sulla gestione corrente, con l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, e l'indicazione della giacenza di cassa, e delle rilevanti variazioni di magazzino, ogni 30 gg.;
 - report specifico su ciascuna significativa operazione industriale e/o finanziaria, quando si verifica;
 - situazione economico patrimoniale aggiornata, ogni 30 gg.;
 - elenco dei creditori, con la data in cui è sorto il credito, e dei pagamenti effettuati, ogni 30 gg., fermo il divieto di effettuare il pagamento di debiti anteriori alla presentazione del ricorso;
 - movimentazione di cassa e banche aggiornata, ogni 30 gg.;
 - copia dei documenti oggetto degli incassi e pagamenti di cui alla movimentazione suddetta;
 - estratto del libro giornale con descrizione delle operazioni compiute;
 - breve relazione informativa sullo stato di predisposizione della proposta e del piano;
 - con cadenza mensile una situazione finanziaria dell'impresa da pubblicarsi entro il giorno successivo a Registro Imprese a cura della Cancelleria: a tal fine dovrà essere redatto documento autonomo e separato dai precedenti;si riserva in prosieguo, sentiti i Commissari, di integrare detti obblighi informativi;
- 4) dispone che copia delle relazioni sia trasmessa ai Commissari Giudiziali a cura di parte istante e che eventuali istanze ex art. 161, comma 7, L. Fall. siano comunicate all'atto del deposito ai medesimi al fine di ottenere il debito parere;
- 5) dispone che l'istante al momento del deposito del piano e della proposta provveda altresì a fornire la prova dell'avvenuta pubblicazione nel registro delle imprese della delibera analitica riportante le condizioni della proposta ai sensi dell'art. 152 L. Fall.

Venezia, li 3.8.2021



Il Presidente est.
Dott. Luca Boccuni